



UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE  
DEPOSITATO IL 21/07/16  
IL DIRETTORE

Mug.  
COIA NUCCI



(2)

Allegato 2  
alla deliberazione CC  
21/07/16, n. 90

Al **Sindaco Comune di Arezzo**  
**Assessore alla Cultura**  
Ing. Alessandro Ghinelli

All' **Assessore al Turismo**  
Dott. Marcello Comanducci

**OGGETTO:** Interrogazione su iniziativa Arezzo Back in Time

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale in occasione dell' approvazione del Bilancio ha provveduto, a seguito di emendamento presentato dalla maggioranza, a spostare la somma di circa 100.000 euro dal capitolo della Tutela dei Minori al Capitolo della Promozione Turistica della città;
- in data 03 maggio 2016 con la Delibera della Giunta Comunale n. 231, il Comune di Arezzo ha deliberato di realizzare l'evento Arezzo Back in Time, in partenariato e collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale Civitas Rerum, nei giorni dal 29 al 31 luglio;
- la manifestazione costa, nel suo complesso, all'Amministrazione Comunale circa 100.000,00 €;
- il costo complessivo della manifestazione ammonta a circa 100.000 e che quindi, di fatto, rende impossibile qualsiasi altro contributo/erogazione ad altre attività culturali, musicali e turistiche aretine;
- nella medesima Delibera il Comune di impegna a versare a titolo di rimborso spese alla suddetta Associazione un importo pari ad euro 40.000,00 oltre iva;
- l'Associazione Civitas Rerum risulta costituita in data 26 aprile 2016;
- detta Associazione ha presentato il progetto allegato alla Delibera di cui sopra due giorni dopo la sua costituzione;
- la Delibera di cui sopra è datata 3 maggio 2016 ( quindi ben 8 giorni dopo la costituzione dell'Associazione);
- l'Associazione Civitas Rerum non risulta iscritta a nessun Albo istituito a livello regionale e provinciale (requisito essenziale richiesto dalla Legge Regionale e dal Regolamento per la concessione dei vantaggi economici e di partenariato da parte del Comune di Arezzo)

chiediamo

- se tale previsione di contributo pari ad € 40.000 oltre iva risulta in violazione delle norme della Legge Finanziaria 2009 che ha imposto dei limiti alla erogazione dei contributi stessi;
- se l'erogazione del detto contributo non doveva essere preceduta da bando di evidenza pubblica;

- per quale motivi non risulta allegato alla Delibera l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione, oltre all'elenco delle attività svolte in precedenza (statuto e atto costitutivo peraltro da me richiesti in data 15 luglio e ad oggi mai fornito);
- da quali atti risulta che l'Associazione Civitas Rerum sia coordinatrice delle Associazioni Storiche Regionali e Provinciali;
- da quale documentazione risulta che l'Associazione Civitas Rerum, costituita il 26 aprile 2016, abbia maturato esperienze ventennali di gestione, organizzazione e partecipazione a manifestazioni storiche in Italia ed all'estero; si ricorda, per analogia, che l'art. 4 della Legge Regionale 5/2012, più volte richiamata nelle premesse della suddetta Delibera, prevede che la documentazione da presentare per poter essere iscritti nell'elenco Regionale delle Associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storiche, propedeutica all'eventuale erogazione di contributi, è la seguente:
  - a. atto costitutivo e statuto;
  - b. relazione sul periodo storico di riferimento e sulle attività svolte;
  - c. documentazione fotografica;
  - d. bilancio dei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione;
  - e. attestazione del comune nel cui territorio ha sede legale l'associazione in merito all'attività svolta.

Per le associazioni di ricostruzione storica, la relazione di cui al comma 2, lettera b), deve descrivere il periodo storico di riferimento, le attività svolte ed illustrare i vestiti, le armi, le armature ed i manufatti utilizzati, citando le fonti documentali di riferimento.

Sono iscritte alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), le associazioni senza fini di lucro, iscritte alle sezioni provinciali del registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati"), che svolgano la propria attività da non meno di cinque anni.

Infine invitiamo l'Amministrazione Comunale, se non l'avesse già fatto, a valutare l'opportunità di avvalersi di quanto previsto dalla Legge Regionale 5/2012 per la richiesta di erogazione di contributi a supporto della Giostra del Saracino, manifestazione che rientra a pieno titolo nelle finalità della Legge Regionale stessa.

Cons. Alessandro Caneschi  
per Gruppo Consiliare PD

Cons. Francesco Romizi  
Gruppo Consiliare Arezzo in Comune

Arezzo, 21 luglio 2016